

ANNO XXV – N. 71 – MAGGIO – AGOSTO 2022

# Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale

Quadrimestrale  
dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici



## **Istituto Internazionale di Studi Giuridici**

L'Istituto ha lo scopo di:

- a) Studiare e dibattere, collaborando anche con altri Enti ed Istituti Internazionali, la soluzione dei problemi che interessano la legislazione di tutti i popoli, in un piano mondiale, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze e manifestazioni culturali al fine superiore della elaborazione dei principi fondamentali comuni. Tale attività si esplica anche a mezzo di pubblicazioni, di raccolte bibliografiche e di informazioni.
- b) Favorire gli studi di diritto comparato, facilitando le relazioni e gli scambi fra gli studiosi di diritto del mondo intero, docenti universitari, magistrati e avvocati.
- c) Realizzare programmi e corsi di formazione, autonomamente o d'intesa con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private.
- d) Effettuare ricerche e studi sulla cooperazione giuridica europea ed internazionale.
- e) Curare la pubblicazione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
- f) Pubblicare i risultati di ricerche ed attività svolte dall'Istituto in singoli volumi o periodici similari.

## CODICE ETICO ADOTTATO DALLA *RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE*

La *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale* è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE: <http://publicationethics.org/resources/guidelines>, le cui line-guida sono condivise dal Comitato di Direzione, dagli autori, e dai referee.

### **Doveri del Comitato di Direzione**

*Assenza di discriminazioni:* il **Comitato di Direzione** valuta gli articoli proposti per la pubblicazione in base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.

*Riservatezza:* il **Comitato di Direzione** s'impegna a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre all'autore, ai referee e all'editore.

*Conflitto di interessi e divulgazione:* il **Comitato di Direzione** si impegna a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell'autore.

*Decisioni sulla pubblicazione:* la decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti spetta al **Comitato di Direzione** (in particolare ai direttori della rivista, sentito, ove si ritenga opportuno, il parere del comitato scientifico). Tale giudizio è, comunque, assunto sulla base dei risultati della procedura di referaggio (*double-blind peer review*), fatta da valutatori esterni alla rivista.

### **Doveri dei referee**

*Contributo alla decisione editoriale:* la peer-review è una procedura che aiuta il Comitato di Direzione nell'assumere decisioni sugli articoli proposti e che lungi dal risolversi in un giudizio negativo/positivo) deve permettere all'autore di migliorare il proprio contributo.

*Rispetto dei tempi:* il **referee** che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente.

*Riservatezza:* ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato; pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione.

*Oggettività:* la peer review deve essere condotta in modo oggettivo; ogni giudizio personale sull'autore è inopportuno; i **referee** sono tenuti a motivare adeguatamente i propri giudizi.

*Indicazione di testi:* i **referee** si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dall'autore; il **referee** deve inoltre segnalare eventuali sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.

*Conflitto di interessi e divulgazione:* tutte le informazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere considerate confidenziali e non possono essere usate per finalità diverse; i **referee** sono tenuti a non accettare in lettura articoli, qualora essi venissero indirettamente e incidentalmente a conoscenza del nome dell'autore e se sussistesse un conflitto di interessi con questi.

### **Doveri degli autori**

*Originalità e plagio:* gli **autori** sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte.

*Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti:* l'**autore** non deve proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista.

*Indicazione delle fonti:* l'**autore** deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell'articolo.

*Paternità dell'opera:* va correttamente attribuita la paternità dell'opera e vanno indicati come coautori

tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo all'ideazione, all'organizzazione, alla realizzazione e alla elaborazione della ricerca che è alla base dell'articolo; se altre persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente riconosciuto.

*Conflitto di interesse e divulgazione:* gli **autori** devono evitare conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte; gli **autori** devono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l'articolo.

*Errori negli articoli pubblicati:* quando un **autore** individua in un suo articolo, pubblicato dalla rivista, un errore o un'inesattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente il Comitato di Direzione della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie per provvedere alla correzione.

## INDICE

<i>Per riflettere</i>	9
-----------------------	---

## DOTTRINA

M. Panebianco, <i>L'Unione europea "rafforzata". Considerazioni minime fra merito e metodo</i>	11
A.L. Valvo, <i>Brevi note critiche sulla Procura europea</i>	16
G.L. Cecchini, <i>Vexata quaestio. L'attualità del problema circa il fondamento del diritto internazionale</i>	33

## NOTE E COMMENTI

G.L. Cecchini, <i>«Zibadone di pensieri» sul mistero dell'idea di "Europa": verso il tramonto di un mito?</i>	115
A. Chiavegatti, <i>Tra diritto e realtà</i>	130
A.L. Valvo, <i>Considerazioni sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea</i>	140
T. Salemme, <i>L'evoluzione della lex sportiva: da autonomia privata a suggestione di un ordinamento giuridico transnazionale?</i>	149
A. Tilgher, <i>Linee politiche, economiche e istituzionali per la ricostruzione</i>	169
L.M. Pacini – L. Scantamburlo, <i>Trattamenti sanitari obbligatori e obiezione di coscienza in Europa e in Italia. Indagine al confine tra libertà umana e vaccinazione obbligatoria anti-Covid 19</i>	175
P. Iasuzzo, <i>In margine ad una recente riflessione sul "governo dei giudici"</i>	209

## DOSSIER STATI REPUBBLICA FEDERALE DI SOMALIA

<i>Legge sugli investimenti esteri-Legge n. 19/1987 (testo in lingua inglese)</i>	215
---	-----

## ACCORDI INTERNAZIONALI

<i>Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Federale di Somalia sullo status della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) nella Repubblica Federale di Somalia</i>	223
--	-----

## COMUNICAZIONI

<i>Gli u.s.a. hanno già perso la guerra, ma l'Europa non se ne è accorta</i> (M. Rallo)	231
<i>Una storia ricca di complessità: Ukraina o Ukraine?</i> (M. Rallo)	233
<i>Di chi è il grano ucraino?</i> (M. Rallo)	235
<i>Zelenskyi: un "servitore del popolo" con qualche stranezza</i> (M. Rallo)	237
<i>Il silenzio della legge nel conflitto russo-ucraino</i> (C. Montani)	239
<i>Colonizzatori ed eroi nella storia d'Italia. Roasio e dintorni (Vercelli): un caso esemplare</i> (C. Montani)	244
<i>Novanta per Littoria (1932 – 2022)</i> (C. Montani)	250

## GIURISPRUDENZA

<i>Corte di Cassazione, I Sezione Civile, Ordinanza n. 7047 del 3 marzo 2022</i>	253
--	-----

## DOCUMENTI

<i>Foibe: Martiri dimenticati. Il documentario prodotto dal Prof. Avv. Claudio Schwanzergerg</i>	257
--	-----

## PANORAMA

<i>In ricordo del poeta e amico istriano Gianclaudio De Angelini</i> (M. Micich)	261
<i>Rompiano la censura <sup>UI</sup> sul rinnovo delle cariche dell'Unione italiana</i> (R. de' Vidovich)	262
<i>Notizie censurate</i> (R. de' Vidovich)	263
<i>13 luglio 1920 – 2022. I dalmati ed i triestini ricordano l'eccidio di Spalato</i>	263
<i>Doppio gioco tra i "rimasti"</i> (R. de' Vidovich)	264
<i>Riflessione su certi insegnamenti che il viaggio del Papa potrebbe apportare al vocabolario degli italiani</i> (C. Antonelli)	264

## RECENSIONI

- Solidarity in international law. Challenges, opportunities and the role of regional organizations*, di Leonardo Pasquali (a cura di), Routledge-Giappichelli Studies in Law, Londra-New York-Torino, 2022, pp. 356 (P. Bargiacchi) 267
- Internal dimension of human rights law in the EU*, by Lucia Mokrá, C.H. Beck SK, Bratislava, 2021, pp. 208 (V. Ranaldi) 270
- EU law: text, cases, and materials*, by Paul Craig and G. De Burca, Oxford University Press, Oxford, 2020, pp. 1344 (V. Ranaldi) 270
- I combattimenti al Caposaldo "San Liberatore"*, di Francesco Lamberti, Presentazione di Lutz Klinkhammer, Prefazione di Fabio Mini, Iovane Editore, Napoli, 2022, pp. 659 (A. Sinagra) 271
- Setenta años de Constitución italiana y cuarenta años de Constitución española*, di Antonio Pérez Miras, Germán M. Teruel Lozano, Edoardo C. Raffiotta, Maria Pia Iadicicco (a cura di), BOE, CEPC, 5 Vol., Madrid, 2020, pp. 2884 (J.M. De Lara Vázquez) 272
- Libri ricevuti (e segnalazioni bibliografiche)** 275





## Per riflettere

*Cesserai di temere, se avrai cessato di sperare.\**

---

\* Lucio Anneo Seneca.



## DOTTRINA

### L'UNIONE EUROPEA "RAFFORZATA" CONSIDERAZIONI MINIME FRA MERITO E METODO

**Mario Panebianco\***

Sommario: 1. *Da Maastricht a Lisbona.* – 2. *Dalla pandemia alla Conferenza sul futuro dell'Europa.* – 3. *Il bilateralismo rafforzato attraverso gli Accordi di Acquisgrana e "Roma-Quirinale".*

1. La riforma dell'ordine europeo delineato nel Trattato di Maastricht del 1992 ha avuto un significativo impulso all'inizio del secolo<sup>1</sup>, culminato con il Trat-

---

\* Professore Associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno.

<sup>1</sup> Come è ben noto, l'andamento della Conferenza intergovernativa che ha portato alla firma del Trattato di Nizza concorse a rafforzare le posizioni tese a valorizzare lo spirito costruttivo che aveva caratterizzato i lavori della Convenzione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il Consiglio europeo di Laeken del 15 dicembre 2001 adottò una Dichiarazione sul futuro dell'Unione europea, che convocava una Convenzione composta sul modello di quella precedente, con l'aggiunta dei rappresentanti dei Paesi candidati.

Lo spirito di Laeken, introdotto a sua volta dallo spirito di Colonia – Decisione del Consiglio europeo di Colonia del 4 giugno 1999 "Decisione del Consiglio europeo relativa all'elaborazione di una carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" – e di Tampere – Dichiarazione del Consiglio europeo di Tampere del 16 ottobre 2001 "Verso un'Unione di libertà, sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere", Allegato su "Organo preposto all'elaborazione di un progetto di carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" –, accompagnato da una riflessione dottrinarica di ampio respiro, aveva conferito al dibattito una certa ambizione, un'aspirazione "costituzionale" nelle forme e nei contenuti, ed aveva avuto una nuova influenza anche sulla dottrina costituzionalistica, che strutturalmente inizia a ritenere ineludibili adeguate analisi degli incroci fra Costituzione e diritto unionale. Il mandato della nuova Convenzione era esteso in termini di proposte di riforma, "verso una Costituzione per i cittadini europei". Malgrado tale esito costituzionale venisse indicato come una possibilità e le proposte della Convenzione dovessero poi essere vagliate da una Conferenza intergovernativa, si apriva una fase ambiziosa: dal funzionalismo classico verso un'identità politica più piena, con canali di comunicazione più adeguati con i cittadini. La Convenzione interpretò il mandato nel senso dell'elaborazione di un "Trattato costituzionale per l'Europa". Con la Dichiarazione di Laeken si era legittimato un percorso ovvero un processo "costituente", la cui prima manifestazione poteva essere ritenuta l'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali. Il percorso avviato non era una rottura rispetto al passato, il mandato della Convenzione era stato definito dai Governi nazionali e ad essi nella redazione ultima sarebbe toccata la decisione finale.

La Convenzione aveva saputo realizzare, con il progetto di Trattato costituzionale, una razionalizzazione: la fusione dei Trattati vigenti in un unico testo chiamato Costituzione e l'incorporazione in esso della Carta dei diritti fondamentali definivano un'Unione legata alla tutela dei diritti, alla individuazione di simboli comuni proprio a partire dalla scelta del termine Costituzione. Il risultato era significativo;

tato di Lisbona del 2007.

A partire dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue si è assistito ad una sorta di diffuso “entusiasmo”, qualificato da un costante e “fideistico” richiamo ai diritti, come veicolo di integrazione e rafforzamento. Ciò come se l'Unione europea potesse affrancarsi, in misura più o meno estesa, dalle forme più classiche del diritto internazionale per transitare alla nascita di un diritto ibrido con nuovi spazi di Costituzione, sovranità e popolo.

Questo è stato il periodo, espansivo, dell'entrata in vigore della moneta unica, dell'allargamento ai Paesi centro-orientali come particolare forma di rafforzamento, di politiche di distensione con Paesi limitrofi come la Russia<sup>2</sup>. L'Europa pareva poter avere, ovvero aspirava ad occupare e presidiare, un nuovo spazio. A ben vedere, vi erano settori, poi rivelatisi cruciali, abbastanza scoperti nelle ambizioni di quel periodo: la *governance* economica, le questioni di ordine sociale, la creazione di un vero e proprio spazio pubblico europeo. Le parole chiave di allora erano Stato e Costituzione, diritti e democrazia, parole accompagnate da costruzioni teoriche, innovative e non, variamente generatrici di più o meno significativo consenso scientifico. Ciò come se si potesse fare a meno delle categorie classiche della statualità per un verso, manipolarle-adattarle alle rinnovate esigenze per altro verso.

Il Trattato di Lisbona, invero, non ha comportato l'arresto del processo di costituzionalizzazione dell'Unione, ma il *ritorno* ad una dimensione a basso impatto, incrementale ed anche non formalizzata, nelle maglie consuete dei trattati e dell'impostazione intergovernativa ed internazionalistica. Tale *ritorno*, con buona pace di un nuovo modello liberaldemocratico unionale e della logica “trattato maschio-Costituzione femmina”, può essere il metodo della transizione verso altre forme giuridico-politiche strutturali? Recenti sviluppi fanno propendere per una risposta, per certi versi o con alcuni limiti, affermativa.

2. Oggi, oramai quasi a conclusione dei “lavori” sulla Conferenza sul futuro dell'Europa<sup>3</sup>, la fase è diversa. La “Terza Roma” non è nei confini dell'Europa, ma

---

invero, alla chiarezza dell'uso del termine “Costituzione” si contrappone la debolezza di un modello politico-sociale delineato, in cui i cittadini europei potessero riconoscersi. Il bilancio giuridico di quella fase fu comunque in chiaroscuro, a ben vedere sin dal passaggio dal Progetto di Trattato che istituisce una costituzione per l'Europa del 18 luglio 2003 al Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa del 2004. Con il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, si volle “decostituzionalizzare” la riforma, le modifiche inserite nei trattati non seguirono la simbologia e la terminologia connesse alla natura costituzionale del Trattato del 2004.

<sup>2</sup> I rapporti con la Russia erano in evoluzione anche a causa dell'avvicinamento all'Alleanza atlantica, in ragione della Dichiarazione di Roma del 28 maggio 2002.

<sup>3</sup> Nel 2021 la riflessione è ripresa, se non sulla revisione vera e propria dei trattati, almeno sulle innovazioni da discutere. La proposta di una Conferenza sul futuro dell'Europa è stata formalmente avanzata dalla Commissione europea al fine di promuovere un ruolo attivo dei cittadini europei nella costruzione del futuro dell'Unione. Negli orientamenti politici presentati nel luglio 2019 la Commissione ha evidenziato che: la Conferenza avrebbe riunito i cittadini, la società civile e le istituzioni

ben più ad oriente, cioè, con le parole di De Gaulle, ad est di Vladivostok. Il recesso dell'Inghilterra ha indebolito l'Ue<sup>4</sup> facendole sperimentare, paradossalmente più che nella fase costituzionale, una più forte dinamica di opposizione e conflitto al suo interno. L'Ue fa fatica a trovare uno spazio nel riposizionamento globale delle varie politiche di potenza, anche in ragione della mancanza di strumenti di deterrenza diversi da quelli economici. Le parole chiave, dopo tre lustri di crisi, qualificano un altro vocabolario e sono resilienza, crescita inclusiva e sostenibile, transizione energetica, unione fiscale e di bilancio – progressivamente puntellate –, completamento dell'Unione bancaria. Inoltre, gli Stati debitori hanno un vincolo esterno rispetto alle istituzioni europee ed ai Paesi a sovranità espansa, dentro e fuori l'Europa.

L'impianto di Maastricht, che prevede una separazione tra politica monetaria e fiscale, regole uniformi sul debito e deficit con limiti minimi, nonché l'assenza di uno strumento comune di bilancio per far fronte a crisi sistemiche, ha sì apportato protezione dalle crisi finanziarie, ha sì costretto a cercare soluzioni creative nell'emergenza Covid, ma non è più adeguato. Ciò in un momento nel quale le economie europee sono significativamente sussidiate nel ben noto contesto di emergenza sanitaria. Eppure, un primo salto in avanti è stato fatto, in quanto sono stati sospesi il Patto di stabilità e i parametri di Maastricht, alla politica monetaria della Bce è stato affiancato il Next generation Eu come embrione di una nuova politica di bilancio europea e di un debito pubblico comune. Tutto ciò sempre all'esterno dei trattati ed a conferma di un rafforzamento a partire dai, e focalizzato sui, profili economici.

Invero, è possibile, al di là della fase emergenziale, riformare, senza modificare, l'impianto dei Trattati europei, ancora mediante interpretazioni più flessibili ovvero mediante sospensione delle regole esistenti? In altri termini, che tipo di rafforzamento si profila parallelamente o conseguentemente ai sussidi economici? La difficoltà di fondo con cui si scontrano molte proposte di riforma è che la capacità unionale di cambiare le regole è limitata da vincoli legali e politici, a volte utilizzati in modo "strumentale". Si sono introdotti nuovi strumenti di politica monetaria, si sono rese più flessibili le regole di bilancio, si sono create nuove istituzioni grazie alla volontà politica e si sono trovate soluzioni legali, il tutto spesso in forma di espe-

---

europee come partner paritari; il Parlamento, il Consiglio e la Commissione avrebbero definito insieme portata e obiettivi delle Conferenze; il seguito delle decisioni della Conferenza avrebbe potuto generare un'azione legislativa o eventuali modifiche del trattato. Il 10 marzo 2021 il Presidente del Parlamento europeo, il Primo ministro portoghese a nome della presidenza del Consiglio e la Presidente della Commissione hanno firmato la Dichiarazione comune sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. La Dichiarazione non fa alcun riferimento, tuttavia, all'eventualità che, in esito alle conclusioni dei lavori, si renda necessaria una riforma dei Trattati.

<sup>4</sup> Brexit, inoltre, ed in misura non secondaria, ha dato anche la stura, se non ad una opposizione, almeno a posizioni molto critiche nei Paesi orientali, riottosi ad un pieno rispetto del principio dello Stato di diritto. Ciò è accaduto in Ungheria e soprattutto in Polonia dove, come è oramai ben noto, la tensione con il diritto unionale proviene non solo dagli organi dell'indirizzo politico ma anche dalla Corte costituzionale, portando così il conflitto ad un livello ancor più complesso e, potenzialmente, "almeno" allo sdoganamento di un europeismo critico all'interno degli Stati membri.

dienti giuridici e soluzioni tecniche. Opinione comune è che l'Ue debba procedere proprio attraverso questo pragmatismo, che, invero, al di là della limitata proporzionalità rispetto alle ambizioni di diversa centralità ripetutamente proclamate, rende il governo economico unionale esposto a contestazioni politiche e legali, a rischi di inefficacia.

L'ostacolo principale alla riforma economica è di natura politica, non giuridica<sup>5</sup>, è la mancanza di una comune volontà, non di vincoli legali, è la permanenza di una logica secondo la quale non si cambiano le regole, ma dietro la giustificazione del vincolo giuridico.

Più ampiamente, cioè in ordine a profonde modifiche non solo economiche, il processo di riforma rimane ancor più ipotecato dal fatto che, nonostante elementi di "movimento" rispetto allo Stato, l'Ue rimane un'organizzazione di Paesi, i quali, rimanendo ai temi apicali, non paiono persuasi ed orientati a creare vincoli di solidarietà non solo economici, ad abolire la regola dell'unanimità nelle decisioni del Consiglio, ad ampliare il metodo comunitario a discapito di quello intergovernativo. I Paesi membri sono convinti che il Trattato di Lisbona abbia dato la necessaria flessibilità tramite la clausola passerella e tramite le cooperazioni rafforzate, senza la necessità di soluzioni strutturali, grandi architetture ovvero nuove forme istituzionali.

Non è dato rinvenire un'ambizione di compromesso politico rapportabile all'ispirazione abbastanza "ordo-liberale" dell'ordine di Maastricht o a quella "costituzionale" di inizio secolo, con tutte le sua incertezze. Eppure la fase attuale, fra neoliberalismo e ripoliticizzazione attraverso l'economia, pur presenterebbe spazi di riflessione non meno organici di quelli di cui ai citati trattati, spazi diversi dalla logica del funzionalismo e della mera *Realpolitik*.

3. Da questo punto di vista, fra profili di merito e metodo, rilevanti sono le cooperazioni sancite con il Trattato di Aquisgrana del 2019 fra Francia e Germania ed il Trattato del Quirinale del 2021 fra Francia ed Italia. Detti accordi, già previsti nel Trattato di Lisbona, chiaramente diversi rispetto alle cooperazioni rafforzate regolate dall'art. 20 del TUE e dagli artt. 326-334 del TFUE alla luce del principio di flessibilità, rimettono al centro la *leadership* di iniziativa politica statale ed il tema, invero già sollecitato dalla Brexit, della non esatta corrispondenza "sostanziale" fra Europa ed Unione europea.

Non pare si sia in presenza "solo" di cooperazioni rafforzate fra due Stati, poiché non sono lesinati richiami di contesto all'Ue e funzionali ad un rafforzamento della stessa. Pare evidente un'attenzione al profilo economico, ma anche a quello, incompiuto, dell'indipendenza nell'interdipendenza, pure attraverso una diversa politica di difesa. Si profilano accordi bilaterali nella matrice, ma anche multilaterali

---

<sup>5</sup> Ad esempio, una riforma delle regole fiscali potrebbe essere adottata cambiando solo la legislazione secondaria, mentre creare un bilancio comune, che possa essere usato ai fini di stabilizzazione ciclica o di supporto a investimenti in aree prioritarie, implica la modifica del Trattato.

negli effetti. Si delineano alcuni profili di novità, di tipo “verticale”, ossia: elementi di recupero dell’indipendenza degli Stati alla ricerca di nuovi e diversi equilibri e relazioni non solo commerciali; elementi di una fase di Europa come rete di accordi fra Stati e non più come struttura centralizzata; frammenti di neo sovranismo, non in accezione negativa o di euroscetticismo, ma che implicano un diverso modo di dare impulso all’integrazione europea, mediante nuovi canali istituzionali permanenti attraverso i quali prevenire e gestire i conflitti, definire posizioni o azioni comuni.

Si profila, cioè, una tendenza a rafforzare il coordinamento intergovernativo bilaterale in sé, ma anche come parte integrante dei complessi processi decisionali dell’Ue. Tale ultima potrebbe risultare compiutamente differenziata, più intergovernativa al termine di siffatta fase ascendente di assunzione ed approvazione delle decisioni politiche fondamentali. Ciò perché non può escludersi che l’istituzionalizzazione di sedi bilaterali preventive, prima delle varie sessioni negoziali in sede Ue, se non proprio un duunvirato o triunvirato *ex ante*, sia una innovazione che può segnare il *ritorno* ad una impostazione intergovernativa animata da “paucilateralismo”.

Esso potrebbe essere, dopo l’ordine di Maastricht ed il Trattato di Lisbona, il nuovo metodo di una fase di rafforzamento, a mo’ di New Deal del 1932. Questa fase è prodromica ad una diversa idea di Europa che cerca spazi di integrazione non più attraverso “simboli”, ovvero attraverso i temi dello Stato e della Costituzione, ma che cerca, su iniziativa ristretta di Paesi membri a sovranità espansa e capaci di aggregare consenso, forme di indipendenza nel nuovo ordine internazionale. Indipendenza, anche perché garantita da una politica di difesa non esattamente coincidente con il sistema euro atlantico della Nato.

#### THE EUROPEAN UNION “ENFORCED” BASIC CONSIDERATIONS BETWEEN MERIT AND METHOD

**ABSTRACT:** *The present article focuses on the enforcement of the European Union, from the Maastricht Treaty to Acquisgrana’s Treaty and Rome-Quirinale’s Treaty.*

**KEYWORDS:** *European Union; Enforcement; Enlargement; Bilateral Treaties.*